

COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
C.C. N. 42 DEL 27.09.2001

PARTE I

TITOLO I

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

La Comunità locale è autonoma.

La Comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.

Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri Enti Locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, del proprio statuto e dei propri regolamenti, il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria.

Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica.

Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra limiti previsti dalle norme dello statuto nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

ART. 2 - FUNZIONI

Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori organici; esse attengono:

- a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
- b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgono.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

- a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola ed associativa, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando la più ampia razionalizzazione dei servizi;
- b) coopera con Comuni, Province e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale;
- c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
- d) partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali, secondo la normativa regionale;
- e) si conforma ai criteri e alle procedure, stabiliti con legge regionale, nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.
- f) si avvale anche dell'iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 3 - FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI DELEGATE

Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge dello Stato e della Regione può conferire al Comune l'esercizio di ulteriori funzioni, secondo il principio di sussidiarietà.

L'esercizio delle funzioni delegate è disciplinato dal regolamento comunale, nel caso in cui non venga disposto con lo stesso provvedimento di delega in conformità alle direttive impartite dall'Ente delegante. In ogni caso per l'effettivo esercizio delle funzioni delegate, il delegante deve provvedere al finanziamento delle stesse.

I costi relativi all'attuazione delle deleghe non possono gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

ART. 4 - TERRITORIO, RAPPRESENTANZA

Il Comune di Verderio Superiore comprende il territorio circoscritto da n. 7 fogli di mappe catastali.

Il Comune di Verderio Superiore confina con i seguenti Comuni:

- a nord PADERNO
- a sud VERDERIO INFERIORE
- a est CORNATE D'ADDA
- a ovest ROBBIATE.

Ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.

ART. 5 – STEMMA E GONFALONE

Il Comune, negli atti e nel sigillo, s'identifica con il nome di "Verderio Superiore" e con il relativo stemma.

Lo stemma del Comune raffigura un cimiero ornato da tre pennacchi, di colore rosso, giallo e blu; al di sotto del cimiero, su sfondo blu sono raffigurate due spade incrociate, davanti alle quali

è posto uno scudo argentato sormontato da una croce bianca; attorno allo scudo e alle spade, in corrispondenza dei quattro lati, sono poste quattro stelle dorate a sei punte.

La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

ART. 5 BIS – PARI OPPORTUNITÀ

Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, il Comune assicura la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO II

ORDINAMENTO

ART. 6 - ORGANI

Gli Organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

ART. 7 - CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo.

Esso rappresenta tutta la comunità e compie la scelta politico-amministrativa per il raggiungimento dei fini del Comune anche mediante approvazione di direttive generali e programmi per progetti.

Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

In particolare compete al Consiglio Comunale:

- a) l'approvazione di atti generali di programmazione;
- b) l'approvazione del bilancio e delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo;
- c) l'approvazione del Piano Regolatore Comunale e delle relative varianti, l'adozione e l'approvazione dei piani territoriali ed urbanistici, l'approvazione e l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
- d) l'approvazione dello Statuto Comunale, dei regolamenti comunali e delle modifiche apportate agli stessi, ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) l'approvazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) l'approvazione di convenzioni tra Comuni e tra Comuni e Provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;
- g) l'istituzione degli organismi di decentramento e di partecipazione, la definizione dei loro compiti e delle norme di funzionamento;
- h) l'individuazione della forma di gestione dei pubblici servizi;
- i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- j) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- l) la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- m) la nomina del Revisore dei Conti;
- n) l'approvazione della mozione di sfiducia, nelle modalità previste per legge;
- o) ogni altro atto previsto dalle disposizioni vigenti di legge.

Al Consiglio vengono inviate da parte della Giunta, dei dirigenti responsabili del procedimento e del Revisore dei Conti, relazioni periodiche ed informazioni sull'attività del Comune e degli Enti che gestiscono i servizi pubblici comunali.

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche e sono convocate e presiedute dal Sindaco. Il relativo funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

Il Consiglio deve porre in essere tutte le attività necessarie per l'effettivo diritto all'informazione della Comunità.

Il Consiglio Comunale designa i Consiglieri Comunali destinati a far parte delle commissioni comunali, fatta salva diversa disposizione legislativa.

La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

La presentazione di proposta di delibere da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale spetta, oltre che al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio hanno diritto all'accesso agli atti ed ai documenti dell'amministrazione comunale, utili all'espletamento del loro mandato, e sotto la loro responsabilità.

I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e degli emendamenti da parte dei Consiglieri.

I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e istanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte è disciplinata dal regolamento del Consiglio Comunale.

L'ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo sono disciplinati dalla legge.

ART. 9 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 267/2000, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 10 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute per cinque volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Per giustificato motivo s'intende l'assenza dovuta a malattia, a partecipazione a riunioni presso altri organi, Consorzi, Enti sovracomunali e ad altri eventuali motivi, che verranno valutati di volta in volta.

Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale, una volta esaminato quanto prodotto dall'interessato e tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dallo stesso, delibera sulla decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

ART. 11 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Con periodicità annuale e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.

Il Sindaco provvede ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, e le sottopone all'esame del Consiglio Comunale.

Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il funzionamento del Consiglio, secondo i principi di informazione, comunicazione e partecipazione.

ART. 13 - LE COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio può istituire commissioni consiliari permanenti di studio e propositive, speciali, di indagine su argomenti specifici, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti.

Le commissioni possono, di propria iniziativa o su richiesta, consultare le organizzazioni sindacali, le associazioni presenti nel territorio.

Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, la loro composizione, nonché il funzionamento e le relative modalità di istituzione.

Le commissioni consiliari, di propria iniziativa o su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

ART. 14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

È istituita presso il Comune di Verderio Superiore la conferenza dei Capigruppo, al fine di assicurare sia un'adeguata e preventiva informazione ai sensi dell'art. 39, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, sia la partecipazione delle minoranze.

La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso il Palazzo Municipale.

ART. 15 - LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta è l'Organo che collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti di quest'ultimo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio o che non rientrino, per legge o per statuto, nella competenza esclusiva del Sindaco o degli organi di decentramento.

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi collegiali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti.

ART. 16 - NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori di componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge, non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Il Sindaco e gli Assessori, escluso il caso di scioglimento del Consiglio, restano in carica fino alla elezione dei successori.

Non può essere nominato Assessore per un periodo di cinque anni chi, in una precedente amministrazione, è stato ritenuto responsabile del dissesto finanziario dell'Ente.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a quattro. Spetta al Sindaco neoeletto stabilire il numero degli assessori, in relazione al programma da svolgere e sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa; la Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni approvate dalla medesima non sono valide se non intervengono almeno due membri.

ART. 17 - IL SINDACO

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori.

La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco:

- a) quale Capo dell'Amministrazione Comunale è organo responsabile dell'Amministrazione dell'Ente;
- b) ha la rappresentanza generale dell'ente, salvo diversa disposizione legislativa speciale; può delegare la rappresentanza legale in giudizio al responsabile del servizio competente;
- c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- d) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- e) conferisce funzioni al Segretario Comunale ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;
- f) promuove ed assume iniziative delle quali dà comunicazione, per informazione, al Consiglio Comunale, approva con atto formale accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) convoca i comizi per i referendum;
- h) in qualità di autorità locale adotta ordinanze nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; adotta altresì ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, secondo quanto disposto dall'art. 50, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 267/2000
- i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
- j) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto delle proprie dimissioni che comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale, trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale;
- k) nomina, conferma o revoca il Segretario Comunale, nei casi previsti dalla legge;
- l) nomina il Direttore Generale in convenzione con altri Comuni, nei modi previsti per legge, in mancanza può conferire le relative funzioni al segretario comunale;

- m) disciplina i rapporti fra Segretario Comunale e Direttore Generale, ove nominato;
- n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, aziende e istituzioni nel termine di giorni 45 (quarantacinque) dall'insediamento del Consiglio Comunale, ovvero entro i termini di scadenza di precedenti incarichi;
- o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dalle norme regolamentari ed in base a esigenze effettive e verificabili;
- p) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, ai sensi dell'art.36 del regolamento di esecuzione della legge n.996/70, approvato D.P.R. n.66/81.

ART. 19 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse ed informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale, la convocazione della Giunta e la presiede;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- f) può conferire funzioni nei modi e nelle forme previste per legge al Segretario Comunale per effetto dell'art.97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e nelle materie individuate nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 21 – IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE, DECESSO O DIMISSIONI DEL SINDACO

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice - Sindaco.

Il Vice - Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000.

Non può presiedere la seduta del Consiglio Comunale l'assessore Vice- Sindaco esterno al Consiglio.

Le dimissioni sono presentate dal Sindaco al Consiglio e diventano irrevocabili trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un Commissario.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

ART. 22 - VICE-SINDACO

Il Vice - Sindaco è l'Assessore che a tale funzione è nominato dal Sindaco.

Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice - Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Delle deleghe rilasciate al Vice - Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla Legge.

ART. 23 - DIVIETI DI INCARICHI E CONSULENZA

Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 24 – PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 267/2000, i Consiglieri Comunali possono essere nominati componenti del Consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

Le modalità di nomina sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

TITOLO III **UFFICI**

ART. 25 - IL SEGRETARIO COMUNALE

Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il segretario comunale, se richiesto, partecipa in rappresentanza dell'Ente, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente stesso e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

ART. 26 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, ove nominato secondo le previsioni di cui all'art. 108 dell'art. 267/2000, predispone il piano dettagliato degli obiettivi e sovrintende all'attività gestionale dell'ente con responsabilità di risultato.

Per quanto attiene le attribuzioni, il trattamento economico del Direttore Generale, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti, ai regolamenti governativi o altra fonte normativa.

ART. 27 - RESPONSABILI DEI SERVIZI

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili dei servizi, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Ai responsabili dei servizi compete l'adozione di tutti gli atti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi politici.

Le modalità di espletamento di siffatti compiti saranno disciplinati nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.

Le attribuzioni dei responsabili dei servizi possono essere derogate solo espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

Per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, il Comune può avvalersi di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO IV **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

ART. 28 - IL PERSONALE

Il personale comunale è inquadrato in categorie in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.

Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplinerà, secondo le norme previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento e la riammissione.

ART. 29 - STRUTTURA

L'organizzazione amministrativa è informata ai principi di funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e responsabilità dei funzionari, efficacia, efficienza, trasparenza amministrativa.

Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità delle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi.

ART. 30 - IL CONTROLLO

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia e all'efficienza dell'azione del Comune.

L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo -funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 31 - DIFENSORE CIVICO COMUNALE

E' istituito il difensore civico comunale, al quale sono demandate le funzioni di controllo previste dall'art.127 del D.Lgs. n. 267/2000 e sono attribuite tutte le competenze previste dall'art.11 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il difensore civico è eletto con delibera del Consiglio Comunale ed è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza richiesta nel primo comma, la votazione è effettuata nella successiva seduta ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

L'incarico del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

L'ineleggibilità, prevista dal presente comma, opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal Consiglio comunale.

Comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio l'incompatibilità originaria o sopravvenuta, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla nomina.

Il difensore civico resta in carica per anni 5 ed è rieleggibile. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successivo alla cessazione.

I poteri del difensore civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore, salvo in caso di revoca del mandato.

Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Il difensore civico riceve dai cittadini tutte le segnalazioni di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nell'espletamento delle sue funzioni. Segnala, inoltre, anche gli atti dell'amministrazione comunale in contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento di cui viene in prima persona a conoscenza.

In particolare, a richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti amministrativi dovuti siano tempestivamente emanati.

Il difensore civico, di propria iniziativa o a seguito di segnalazione dei cittadini, può formulare, per iscritto, richieste di chiarimenti su un atto, all'organo che lo ha emanato. Quest'ultimo provvede a rispondere entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il difensore civico ha diritto d'accesso agli atti e documenti dell'Ente, nonché ha diritto ad ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili al corretto espletamento del suo mandato.

Egli è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

Il difensore civico trasmette al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

Può inoltre inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

Il Consiglio Comunale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti, adotta gli atti di propria competenza che ritenga opportuni.

ART. 32 - REVISORE

Il revisore dei conti svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare, secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento, esercita le funzioni di controllo di gestione ed economico-finanziario, propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata

efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito dal Consiglio comunale.

Il Revisore dei Conti esprime pareri sulla proposta di bilancio e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, redige la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e sullo schema di rendiconto; espleta altresì tutte le altre funzioni previste dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Revisore dei Conti fornisce consulenza su questioni economico-finanziarie di particolare complessità connesse agli aspetti fiscali delle attività comunali.

Il regolamento di contabilità, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Revisore dei Conti.

ART. 33 - SERVIZI PUBBLICI

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azione a prevalente capitale pubblico locale.

Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

PARTE II

TITOLO I

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGETTIVA

ART. 34 - PRINCIPI GENERALI

Il Comune favorisce la gestione associata sovracomunale di servizi e funzioni, nell'ottica di uno spirito di cooperazione con altri Enti.

In particolare, il Comune, nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri comuni che con la provincia e la regione.

Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri comuni.

ART. 35 - CONVENZIONI

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, la costituzione di uffici comuni, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e con le Province.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 36 - CONSORZI

Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 37 - UNIONE DI COMUNI

In attuazione del principio di cui al precedente art. 34 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 38 - ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Sindaco, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

ART. 39 - PARTECIPAZIONE

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

L'amministrazione può attivare forme di consultazione della popolazione per acquisire il parere di soggetti economici e per conoscere l'orientamento dei cittadini su specifici problemi.

Il Comune favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, garantendo loro le stesse prerogative attribuite ai cittadini italiani in materia di partecipazione popolare.

ART. 40 - CONSULTE

Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione alla attività politica ed amministrativa sono istituite le seguenti consulte permanenti:

- * urbanistica ed ambiente
- * servizi sociali e istruzione
- * cultura e partecipazione
- * sport e tempo libero.

Un apposito regolamento definisce le competenze, la composizione ed il funzionamento delle consulte.

ART. 41 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi i cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune.

Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati all'organo o agli organi comunali cui il cittadino intende rivolgersi. Nel caso non risulti alcuna indicazione in proposito, l'istanza, la petizione o la proposta vengono, per il tramite del sindaco, sottoposte all'attenzione del consiglio comunale.

Il responsabile del servizio competente provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte pervenute agli organi comunali, mediante l'inserzione in apposito registro degli estremi delle stesse, nonché dell'iter di esame e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti. Il registro è disponibile alla consultazione del pubblico.

Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli organi comunali cui sono rivolte entro trenta giorni.

ART. 42 - REFERENDUM

La maggioranza dei consiglieri comunali o il 20% degli elettori del Comune possono richiedere, su materie di esclusiva competenza comunale, referendum con le sole limitazioni previste nel 4° comma del presente articolo o dalla legge.

Le richieste di iniziativa popolare vanno presentate al Segretario del Comune, che provvede alla verifica della regolarità delle firme raccolte.

I referendum devono avere luogo entro i novanta giorni successivi alla presentazione della richiesta e non possono coincidere con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b) personale comunale e delle istituzioni;
- c) funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) tutela di diritti delle minoranze etniche e religiose.

Non possono essere indetti referendum neanche in materia di tributi locali e di tariffe e, comunque, su attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali.

Lo svolgimento delle attività referendarie è disciplinato da apposito regolamento.

Entro 60 giorni della proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

ART. 43 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, secondo le norme del relativo regolamento e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 241/90.

ART. 44 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli Enti e Aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dallo specifico regolamento comunale.

ART. 45 - STATUTO

Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Il procedimento per le modifiche dello Statuto, segue quello previsto dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Comune s'impegna altresì a dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 212/2000 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente")

ART. 46 - REGOLAMENTI

Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

I regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dei principi determinati dalle leggi statali e regionali, nonché dello Statuto Comunale, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 del presente Statuto.

I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 42.

Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

I regolamenti sono pubblici.

ART. 47 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs. n. 267/2000, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 48 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Sono demandate ad apposito atto regolamentare le modalità per assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte, negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, aziende ed Istituzioni da essi dipendenti.